

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 700

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

di concerto con il Ministro dell'interno

(MANCINO)

con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e con il Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

(V. Stampato Camera n. 1527)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
15 ottobre 1992*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la
ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurez-
za e per il relativo personale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 1992, N. 369

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità».

All'articolo 2:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «presso le sezioni degli» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli»; la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinati»; e le parole da: «un'indennità speciale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147».

Decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, nonchè di integrare il trattamento economico accessorio spettante al relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara)

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari
di particolare sicurezza e per il relativo personale**

Articolo 1.

(Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara)

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, **di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità** degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

(Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza)

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Articolo 3.

(Interventi urgenti per il personale)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso le sezioni degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinate alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale in misura non superiore a quella di ordine pubblico fuori sede, il cui importo e relative modalità di erogazione saranno definiti, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

Articolo 4.

(Previsione e stanziamento delle spese)

1. La somma di cui all'articolo 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza)

1. *Identico.*

1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995.

Articolo 3.

(Interventi urgenti per il personale)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara **destinati** alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale **pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.**

Articolo 4.

(Previsione e stanziamento delle spese)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

Articolo 5.

(*Onere finanziario*)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - MARTELLI - MANCINO -
BARUCCI - REVIGLIO - MERLONI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.
(Onere finanziario)

Identico.